

(N. 755-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 17 dicembre 1949

modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 10 febbraio 1950 (V. Stampato N. 997)

d'iniziativa dei Senatori ALDISIO, VIGIANI, MENGHI, CASTAGNO e BIBOLOTTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 FEBBRAIO 1950

Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall'articolo 7 della legge 8 maggio 1949, numero 285, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.

Alla stessa data del 30 giugno 1950 è ulteriormente prorogato il termine di cui agli articoli 206 e 217, secondo comma del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.

Art. 2.

L'iscrizione nel registro prefettizio deve essere richiesta dalle cooperative che ne hanno

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

Art. 2.

L'iscrizione nel registro prefettizio deve essere richiesta dalle cooperative che ne hanno

l'obbligo, a termini del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, entro tre mesi dalla loro costituzione.

Le cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono iscriversi nei registri prefettizi non oltre il 30 giugno 1950.

Art. 3.

Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi, e possono essere sciolte con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed annotato nel registro delle imprese ed in quello prefettizio.

Art. 4.

Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'articolo 1, nonché alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del Codice civile, possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

l'obbligo, a termini del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, entro tre mesi dalla loro costituzione e dalle cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non oltre il 30 giugno 1950.

Art. 3.

Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi.

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.